



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021. (D.I.E.)

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:00 il Consiglio Comunale si è riunito in modalità telematica in ottemperanza alle vigenti disposizioni previste per il contenimento dell'epidemia COVID-19 in corso. Fatto l'appello nominale risultano:

		COLLEGATO/NON COLLEGATO
Romanin Silvano	Sindaco	COLLEGATO
Tomizza Ennio	Vice Sindaco	COLLEGATO
Zanon Graziella	Consigliere	COLLEGATO
Fantin Alessio	Consigliere	COLLEGATO
Playonero Geanfranco	Consigliere	COLLEGATO
Francescon Katia	Consigliere	COLLEGATO
Canderan Gloria	Consigliere	COLLEGATO
Tararan Giorgio	Consigliere	COLLEGATO
Gladich Daniele	Consigliere	COLLEGATO
Petrucco Maria Lucia	Consigliere	COLLEGATO
Serena Luigi	Consigliere	NON COLLEGATO
Rossetto Peter	Consigliere	COLLEGATO
Fornasier Hans Stefano	Consigliere	COLLEGATO

Assiste in modalità telematica il Segretario Comunale Rigo Avv. Cristiana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romanin Silvano nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021. (D.I.E.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la con la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), oltre a prevedere l'accorpamento della TASI che viene così abolita dal 2020;

Visto, a tal proposito, il disposto dell'art.1 della citata legge 160/2019: comma 738 il quale prevede che: ***“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”***;

Appurato che per quanto riguarda le aliquote viene stabilito:

- al comma 756 che a decorrere dal 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote del tributo esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite da uno specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro il 29 giugno 2020 n.d.r.);
- al comma 757 che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

APPURATO altresì che:

- a tutt'oggi, a quanto risulta, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale, né risulta disponibile l'applicazione enunciata sul portale del federalismo fiscale, <https://gnelnew.portalefederalismofiscale.gov.it/federalismoFiscale/login.do>;
- comunque sussiste la necessità di procedere a deliberare in merito alla definizione delle aliquote, in quanto atto propedeutico al bilancio;

Visto in merito la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF, che dopo l'analisi conclude che *“Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”*;

Visto altresì il pronunciamento del Dipartimento delle Finanze del MEF: (<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/disciplinadel-tributo/aliquote/index.html>) che trattando espressamente la questione aliquote IMU 2021 conclude *“La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un*

anno d'imposta successivo al 2021", rimandando al pronunciamento contenuto nella già citata "risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, del 18 febbraio 2020, n.1/DF";

Ritenuto quindi, comunque necessario procedere a deliberare in merito, atteso che ciò non preclude comunque la possibilità di approvare un ulteriore analogo atto dotato dell'allegato previsto dal comma 757 L.n.160/2029, qualora ne sia confermata la necessità, il decreto ministeriale sia emanato e/o ed il modello da allegare sia reso disponibile sul sito del federalismo fiscale;

Appurato che la Legge 160/2019 all'art. 1 stabilisce:

- 1) commi 740 e 741 **NON COSTITUISCONO PRESUPPOSTO D'IMPOSTA** l'abitazione principale ed equiparati, come di seguito elencati:

comma 740	Abitazione Principale e pertinenze. (diverso da cat. A/1, A8, e A/9). L'immobile nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente. Pertinenze = C/2, C/6 e C/7. 1 x specie.
741-c)	Equiparati ad Abitazione Principale:
1	Cooperative edilizie , abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
2	Cooperative edilizie, proprietà indivisa, assegnate a studenti anche se non residente
3	Alloggi sociali , (requisiti DM GU146/2008) adibiti ad Abit. Principale. Compreso ATER, se ha i requisiti, e per il solo periodo di occupazione da residente)
4	Casa familiare assegnata (<i>d sentenza</i>) al genitore di minore
5	un solo immobile posseduto, non locato, da personale Esercito, Polizia, VVFF F
6	<u>Possibilità concessa al comune</u> di equiparare la casa posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata

- 2) commi 758, 759, 751, 777-e); quali siano i casi di **ESENZIONE** dall'imposta;

758	<u>TERRENI AGRICOLI:</u> a) posseduti e condotti da coltivatori dir. e imprenditori agr.prof.li; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all.A, L.338/2001; c) immutabile destinazione agro silvo- pastorale a proprietà collettiva; d) ricadenti in aree montane o collina delimitate art.15, L.949/1977;
759	<u>FABBRICATI:</u> a) posseduti da Stato, Regioni, Comuni, Serv.Sanitario naz.le ecc. destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) di categoria catastale da E1 ad E9; c) destinazione culturali di (art.5-bis DPR 601/1973) musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. d) destinati esclusivamente all'esercizio del culto. e) proprietà Santa Sede. f) proprietà Stati Esteri. g) di cui let.i) co.1 art.7 DLvo 504/1992: utilizzati da soggetti, enti pubblici, privati diversi da società (TU Imposte a.87, co.1, let.c) DPR.917/86.Usò assistenza,previdenza,sanità,scuola,ricettive,cultura, ricr.sport.e art.16 let.a) L.222/1985–uso NON COMMERCIALE
751	Beni Merce esenti dal 2022
777-e	<u>Possibilità concessa al comune</u> di esentare l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

- 3) commi 747 e 760 quali siano i casi di **RIDUZIONE** dell'imposta:

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota da applicare</i>	<i>Riduzione del</i>
747 let. a)	Fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
747 let. b)	Fabbricati inagibili o inabitabili base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
747 let. c)	Fabbricati in COMODATO (con ulteriori requisiti): base imponibile al 50%	ORDINARIA	50%
760	locate a Canone CONCORDATO (con ulteriori requisiti) riduzione del 25%	ORDINARIA	25%

dal 2021, l'art.1, co.48 della L.n.178/2020 **prevede per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** che siano titolari di pensione maturata in **regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà**.

4) commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 dettaglia **le fattispecie IMPONIBILI** e le aliquote possibili:

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<u>Aliquota:</u> Minima e Massima POSSIBILE
748	Abitazioni Principale di lusso, cat.A1, A8, A9 e Pertinenze Detrazione anche per immobili ATER ex IACP (<u>se non hanno requisiti di alloggio sociale</u>)	da 0 a 6 ‰ Detrazione €.200
750	Fabbr. rurali uso strumentale di cui all'art.9, co.3-bis, del DL 30/12/1993, n.557. cat.D10	da 0 a 1 ‰
751	Beni merce	da 0 a 2,5 ‰
752	Terreni agricoli (Esenti nei comuni Montani, co.758 let.d)	da 0 a 10,6 ‰
753	Fabbricati in Categoria D (7,6 ‰ allo STATO. Resto al Comune.)	da 7,6 a 10,6
754	<i>Aliquota ORDINARIA=Tutti gli altri casi:</i> Immobili diversi da Abitazione Principale e di quelli di cui ai commi da 750 a 753. <i>Esempi:</i> > Aree Fabbricabili > "Seconde case" > ATER (con requisiti di alloggio sociale), nel periodo che resta sfitta > Residenti Estero.	da 0 a 10,6 ‰ + 0,8 ‰ Co.755

Al comune, come sopra anticipato viene data la possibilità di:

- **Equiparare ad abitazione principale** quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6), e che, nel regolamento comunale vigente, (art.3) è stata disposta l'equiparazione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;
- **Esentare** dall'imposta l'immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e) e che, nel regolamento comunale vigente, (art.5) è stata disposta l'esenzione, lasciando discrezionalità al Consiglio Comunale di modificare la scelta in sede di approvazione delle aliquote;

Visti, inoltre:

- l'art.172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:
 - Al comma 15 “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*”;
 - Al comma 15-bis “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
 - Al comma 15-ter “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.** I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di*

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Preso atto quindi, che risulta necessario procedere a definire le aliquote per le fattispecie stabilite dalla legge nonché per quelle differenziate dal comune, in quanto e pe quanto ancora possibili;

Valutato nel merito di applicare le aliquote come sotto riportato nel deliberato;

Appurato che la posta in bilancio è stata quantificata in seguito alle simulazioni del competente ufficio dei “Servizi tributari” e decurtata della quota, che verrà trattenute alla fonte, del contributo IFEL (pari allo 0,56%) di cui al comma 771, L.160/2019;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale,

DELIBERA

- 1) Sono fatte proprie del deliberato tutte le considerazioni in premessa.
- 2) Di approvare le aliquote **IMU** per l’anno **2021**, così come risultante dal prospetto sotto riportato:

a) Fattispecie previste dalla **legge n.160/2019 art.1:**

<i>comma</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota</i>
748	Abitazioni Principale di lusso cat.A1,A8,A9 e Pertinenze + ATER (se non ha requisiti di alloggio sociale)	5,50‰ Detrazione €.200
750	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,50 ‰
751	Beni merce	0,50 ‰
752	Terreni agricoli	Esenti (Montani,co.758 lett.d)
753	Fabbricati in Categoria D	8,1‰
754	Aliquota ORDINARIA, tutti gli altri casi	8,1 ‰

3) Di confermare la scelta di equiparare ad abitazione principale quella posseduta da anziani/disabili ricoverati - non locata (comma 741-c punto 6);

4) Di confermare la scelta di esentare dall’imposta l’immobile dato in comodato gratuito a comune o altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (comma 777-e);

5) Di disporre la trasmissione del seguente atto:

- al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- al responsabile / referente per l’aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell’apposita sezione;
- al responsabile dei “Servizi Tributari”

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 26.03.2021

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 26.03.2021

Il Responsabile
PATRIZIA DI MASCIO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Romanin Silvano

Il Segretario Comunale
Rigo Avv. Cristiana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 04/04/2021 al 18/04/2021 per quindici giorni consecutivi e comunicata al Capogruppo Consigliare ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Cavasso Nuovo, li 04/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Martina Del Frari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività
Rigo Avv. Cristiana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROMANIN SILVANO

CODICE FISCALE: RMNSVN54D27G886Q

DATA FIRMA: 02/04/2021 13:20:12

IMPRONTA: AA82D21F5017ACBA64686C691773605A2B5C589AFBE4D14EB703C67E571647BB
2B5C589AFBE4D14EB703C67E571647BB75AE895673860F8E4F1273B7CB5F17D5
75AE895673860F8E4F1273B7CB5F17D5A584870EDCBED1AF925729E6F64965D5
A584870EDCBED1AF925729E6F64965D5CAF3DE4BC226609C06ABE24F651EE567

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 02/04/2021 13:20:52

IMPRONTA: 3F88E4A2460CD7ED748074653237F758DBC56DD3BAE9CF4AE151E661DEA43612
DBC56DD3BAE9CF4AE151E661DEA43612DB178CD1950C77E23C6A92170F6F807F
DB178CD1950C77E23C6A92170F6F807F566F2E94E2DC54D408729FD0DF7F2476
566F2E94E2DC54D408729FD0DF7F2476347948C328426008C33101B877EAD3C6

NOME: DEL FRARI MARTINA

CODICE FISCALE: DLFMTN80T62I904W

DATA FIRMA: 02/04/2021 13:21:58

IMPRONTA: 07F49C0D8440AA8264E76F48D03718FEBEE6510080D12C3FAB0405613C0CBF66
BEE6510080D12C3FAB0405613C0CBF6618438828EEC14DE9001260FA4CCBAF27
18438828EEC14DE9001260FA4CCBAF277057195039BCD8871A4F2E45596DB04F
7057195039BCD8871A4F2E45596DB04F786CB4615747DDCE813ECF9275C3DB6E